

Ok della Camera al dl sicurezza. Energivore: sì ai piccoli impianti. Fondo per i rigassificatori

Energia, pieno di facilitazioni

Placet semplificato a eolico e solare. Geotermia nelle terme

DI GIORGIO AMBROSOLI

Nuove semplificazioni in materia VIA (Valutazione d'impatto ambientale) per gli interventi di modifica, anche sostanziale, e per il rifacimento, il potenziamento o l'integrale ricostruzione degli impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari. Lo prevede l'art. 4 bis del ddl di conversione (con modificazioni) del dl (n. 181 del 9/12/2023) in materia di sicurezza energetica, promozione delle fonti rinnovabili e sostegno alle imprese energivore, che ha incassato ieri il via libera dalla Camera dei deputati con 143 sì, 84 no e 13 astenuti. Il testo, atteso ora al via libera definitivo dal Senato, contiene però anche altre novità "dell'ultim'ora", di cui tenere conto.

Electricity Release. Secondo la nuova formulazione dell'art.1, i nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima ricompresi nella Electricity Release saranno da 200 kW in su e non più da un Mkw minimo. Ciò aprirà la possibilità di includere anche superfici più piccole già nella disponibilità delle imprese energivore. Inoltre i contratti della precedente Electricity Release entro 60 giorni potranno recedere dai contatti a due vie sottoscritti senza ulteriori penalizzazioni.

Gas. Nell'art. 2, dedicato al gas, è stato inserito un'importante comma riguardante gli impianti di rigassificazione al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa. Viene, infatti, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è desti-

nato al servizio di rigassificazione svolto, compresi i costi di capitale, per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti.

Geotermia. Il nuovo art. 3 in materia di concessione geotermiche consente la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostrino l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo. Inoltre, il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi viene prorogato al 31 dicembre 2027.

Fonti rinnovabili. Il nuovo art. 4 septies prevede che con i decreti del MASE, siano definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo innovativo, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE ed operatori di mercato selezionati.

Fondo per la Transizione Industriale. Importante il nuovo art. 4 opties che prevede il Fondo per la Transizione Industriale, alimentato da Fondi ETS, passi da 150 milioni a 300 milioni, ma solo dal 2025 (mentre le revenues ogni anno a circa 3 miliardi ogni anno).

Biometano. In materia di produzione di biometano, un nuovo art. 5 prevede di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano con

PROROGA MIMIT. ANCHE PER I MACCHINARI INNOVATIVI

Aiuti 4.0, ai progetti sei mesi in più

DI BRUNO PAGAMICI

In arrivo la proroga di sei mesi dei termini di ultimazione dei progetti ammessi alle agevolazioni 4.0 per i macchinari innovativi e per gli investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese. Si tratta degli investimenti agevolati ai sensi decreto del ministero dello sviluppo economico 30/10/2019 («Macchinari innovativi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2019) e del decreto Mise 10/2/2022 («Istituzione regime di aiuto per investimenti innovativi e sostenibili micro, pmi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022).

Il decreto del 30 ottobre 2019 riguarda l'intervento agevolativo a sostegno di investimenti innovativi nelle regioni meno sviluppate del Paese, finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle pmi coerentemente con il piano Impresa 4.0, nonché a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.

Il decreto 10 febbraio 2022, invece, ha istituito un regime di aiuto per investimenti innovativi e sostenibili proposti sull'intero territorio nazionale da micro, piccole e medie imprese volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica.

Entrambe le proroghe sono state accordate con un decreto del 28/12/2023, a firma del ministro delle imprese e del made in Italy, **Adolfo Urso**, per rispondere alle esigenze delle imprese beneficiarie che hanno subito i gravi effetti che la crisi conseguente allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina ha determinato sul sistema produttivo nazionale.

Tale avvenimento ha causato negativi rifles-

si sulla catena degli approvvigionamenti, provocando notevoli complicazioni operative riscontrate anche dalle imprese ammesse alle agevolazioni di cui ai decreti ministeriali 30 ottobre 2019 e 10 febbraio 2022, le quali si sono trovate in difficoltà nell'acquisire i beni oggetto del programma presso i fornitori individuati nei tempi concordati, con conseguenti ritardi nel concludere gli investimenti agevolabili entro i termini previsti dai decreti.

Va infatti tenuto presente che per essere ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento devono prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi (per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni).

Macchinari innovativi. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al decreto Mise 30 ottobre 2019 (dotazione finanziaria 500 milioni di euro circa) potranno richiedere un'ulteriore proroga fino a 6 mesi del termine di ultimazione dei programmi di cui all'art. 5, comma 6, lett. e), del decreto.

Investimenti innovativi per micro, pmi. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto Mise 10 febbraio 2022 (dotazione finanziaria di circa 700 mln di euro) potranno richiedere al soggetto gestore apposita e motivata proroga, non superiore a 6 mesi, del termine di ultimazione dei programmi di investimento di cui all'art. 6, comma 6, lett. f), del provvedimento.

© Riproduzione riservata

la partecipazione alle aste del GSE anche delle imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici che saranno oggetto di riconversione. Non solo. Secondo il nuovo art. 5 per ritardi nella conclusione dei lavori si intendono anche quelli relativi all'impianto qualificato non imputabili a re-

sponsabilità del produttore. In particolare, ci si riferisce anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo.

Parchi eolici. Sempre in materia di fonti rinnovabili, e in par-

ticolare di parchi eolici a mare, secondo il nuovo art. 8, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Mase si dovrà avvalere del personale e dei mezzi del Corpo della Guardia costiera.

© Riproduzione riservata

REDDITI E COLTURE AGRARIE DEL 2023, ENTRO FINE GENNAIO VA AGGIORNATO IL CATASTO

In virtù dell'articolo 30 del Tuir, il 31 gennaio scade il termine entro cui denunciare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente (ex Catasto) le variazioni delle colture agrarie 2023. La denuncia, a seguito della quale verranno aggiornati redditi dominicali e agrari dei terreni, va predisposta a cura del proprietario, o del conduttore ad altro titolo, con il software "Docte 2" o sull'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

Secondo la citata norma del Tuir, se la variazione determina un aumento delle tariffe, ai fini reddituali i nuovi redditi attribuiti decorrono dall'anno di presentazione della denuncia e non dall'anno (precedente) oggetto di dichiarazione. Al contrario, se la variazione determi-

na una riduzione dei due redditi, la decorrenza è fissata dall'anno in cui si è verificata la variazione di coltura, ma sempre a condizione che la denuncia venga presentata nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo. Oltre tale data, i nuovi minori redditi assumono rilevanza dall'anno di presentazione della denuncia. L'omessa denuncia di variazione culturale che determina un aumento delle tariffe è sanzionabile, in virtù dell'art. 3 del dlgs 472/1997, da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro.

La denuncia della variazioni culturali non è sempre obbligatoria. A partire dal 2007, secondo l'art. 2, co. 33, del dl 262/2006, le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali, rese agli orga-

nismi pagatori al fine della percezione dei contributi in ambito Pac, esonerano i soggetti interessati dall'obbligo di denuncia catastale.

Medesimo automatismo è previsto in caso di aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al dpr 503/1999.

Questa più moderna procedura semplifica gli adempimenti fiscali, ma, nel contempo, può essere penalizzante in tema di decorrenza delle variazioni. Infatti, se il contribuente dichiara la variazione all'organismo pagatore, i nuovi redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. Le dichiarazioni rese dagli agricoltori ai fini della Pac, tuttavia, sono relative all'anno

in corso per cui, in caso di variazione in aumento, non beneficerebbero del differimento della vigenza dei nuovi maggiori redditi al 1° gennaio dell'anno successivo.

Con riferimento alla determinazione dell'imponibile Imu, l'art. 1, co. 746, della legge 160/2019 prescrive che ai fini della determinazione dell'imponibile va preso a riferimento il reddito dominicale risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. La variazione culturale inserita in catasto durante l'anno a nulla rileva. Sul tema ha fatto luce la Suprema Corte con l'ordinanza 4613/2018 confermando tale regola anche in caso di variazione predisposta da Agea.

Francesco Giuseppe Carucci

© Riproduzione riservata